



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 10 DEL 27/05/2015

REG.GEN.	N. 202 DEL27/05/2015
----------	----------------------

OGGETTO: Ricognizione spese di personale per l'anno 2014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 27 maggio 2015 - prot. n. 2456 di conferimento nomina del Servizio Finanziario nella persona del Sindaco dottor Pili Augusto

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

VISTO il decreto legge 90/2014 (convertito in legge 114/2014, entrata in vigore il 19.08.2014) che ha introdotto all'art. 1, legge 296/2006, il comma 557-quater che prevede: "**Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione**

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione delle spese di personale sostenute nell'anno 2014 al fine di verificare il rispetto del limite suddetto;

TENUTO CONTO che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione al valore medio del triennio precedente che risulta il seguente:

Spesa per il personale anno 2011	530.649,97
Spesa per il personale anno 2012	430.760,49
Spesa per il personale anno 2013	449.846,38
TOTALE	1.411.256,84
Valore medio del triennio 2011/2013	470.418,95

RICHIAMATA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133, articolo 76 commi 1 e 2;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007 (Legge finanziaria regionale per il 2007), articolo 12, comma 11, la quale stabilisce che "alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006";

VISTO l'art. 1, c. 11. della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) che recita: "Al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2007, è aggiunta infine la seguente frase: "e quelle delle successive disposizioni statali in merito.";

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 18.03.2011, art. 2, comma 7 che recita: "In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010";

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 15.03.2012 (Legge finanziaria 2012), art. 1, comma 26 che recita: "Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "assunzioni di personale" a: "onere è" sono sostituite dalle seguenti: "assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque";

b) la cifra "40 per cento" è sostituita da "50 per cento"; c) dopo le parole: "legge n. 122 del 2010" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b).".

CONSIDERATO che le spese di personale per l'anno 2014, sono state determinate in € 438.009,36;

VISTO il prospetto allegato dal quale risultano le spese di personale per l'anno 2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) **DI QUANTIFICARE** in € 438.009,36 l'importo delle spese di personale dell'anno 2014, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il limite medio del triennio 2011/2013 determinato in € 470.418,95 è stato rispettato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario